

Région Autonome



Regione Autonoma

OGGETTO: Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, finalizzate alla riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

**VISTA** la legge regionale 1 settembre 1997, n. 29 "Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "*Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*"

*sull'intero territorio nazionale*”, che al punto 5 dell’art. 1 dispone che il Presidente della Regione, con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, “*può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali*”;

**RILEVATO** che l’Organizzazione mondiale e della sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un’emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

**RICHIAMATE** le proprie ordinanze:

- n. 104 dell’11 marzo 2020, con la quale è stata ordinata la chiusura dei servizi diurni per persone con disabilità psico-fisiche, dei Centri Educativi Assistenziali (C.E.A.), degli altri centri diurni, dei servizi di riabilitazione equestre e di acquaticità;
- n. 111 del 15 marzo 2020, con la quale sono stati regolamentati gli spostamenti delle persone in entrata e uscita dal territorio ed è stato disposto il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sull’intero territorio regionale;
- n. 115 del 19 marzo con il quale sono state disposte le misure di contenimento per l’accesso dei pazienti agli ambulatori dei Medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e dei pediatri di libera scelta, la ricettazione, l’abolizione della Guardia Interdivisionale Medica e il precetto di tutto il personale dirigente medico afferente al Dipartimento delle specialità chirurgiche;
- n. 116 del 19 marzo, con la quale è stata disposta la chiusura dei cantieri e sono state previste ulteriori misure di limitazione degli spostamenti e di contrasto di forme di assembramenti di persone;

**VISTA** l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 con la quale sono state adottate nuove misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

**VISTA** l’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 2020 “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*”;

**TENUTO CONTO** che i servizi di trasporto scolastici e turistici invernali sono stati sospesi in concomitanza con la chiusura delle scuole e dei comprensori sciistici;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 166/2020, recante “*Autorizzazione all’adozione di particolari misure sui servizi di trasporto pubblico locale nei sub-bacino “Alta Valle”, “Centro Valle”, “Bassa Valle”, dal 12 marzo al 3 aprile 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19. Prenotazione di spesa*”, ove è stato disposto, in particolare, che:

- l’utenza acceda ai mezzi mediante le porte centrale e posteriore sui mezzi urbani e mediante quella posteriore sui mezzi extraurbani;
- sui mezzi urbani sia delimitata e interdetta agli utenti l’area adiacente alla cabina di guida e sui mezzi extraurbani siano delimitate e interdette le prime file di sedili;
- la capienza dei mezzi sia ridotta in modo da garantire il rispetto della distanza minima di 1 metro tra i viaggiatori;
- l’utenza possa usufruire del servizio di trasporto senza l’acquisto dei titoli di viaggio dal 12 marzo 2020 al 3 aprile 2020 compresi;
- sia sospesa, conseguentemente, l’attività di controllo ed emissione dei titoli di viaggio sia a bordo, sia nelle biglietterie, la cui attività sarà limitata alla veicolazione delle informazioni;

- gli utenti siano in ogni caso muniti dell'autocertificazione attestante i motivi dello spostamento (esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, dimora o abitazione), da esibire agli organi di controllo;

**CONSIDERATE** le progressive limitazioni introdotte alle attività e agli spostamenti delle persone fin qui disposte, con conseguente drastica riduzione delle esigenze di trasporto e del numero di passeggeri che utilizzano i mezzi pubblici;

**PRESO ATTO** della necessità di salvaguardare ulteriormente l'incolumità dei trasportati, così come degli addetti ai servizi di trasporto, su gomma e su ferro;

**RITENUTO OPPORTUNO** introdurre riduzioni, anche progressive e modulate, dell'offerta di trasporto pubblico locale, in modo da adattarla tempestivamente alla situazione che si viene di giorno in giorno a delineare, garantendo quanto segue:

- un orario di avvio e di termine dei servizi che possa consentire gli spostamenti alle persone che devono continuare a prestare la propria attività lavorativa;
- un cadenzamento dei servizi ridotto ma adeguato, anche in relazione alla necessità di mantenere a bordo dei mezzi la distanza di sicurezza di un metro;
- il mantenimento di un collegamento minimo con le località già servite in precedenza;

**SU PROPOSTA** del Coordinatore del Dipartimento Trasporti;

## **ORDINA**

1. l'introduzione di riduzioni, anche progressive e modulate, dell'offerta di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, in modo da adattarla tempestivamente alla situazione che si viene di giorno in giorno a delineare, in relazione alla diffusione del contagio e alle limitazioni poste alle attività della popolazione;
2. alle Strutture del Dipartimento trasporti di individuare puntualmente i servizi di trasporto da ridurre, garantendo quanto segue:
  - un orario di avvio e di termine dei servizi che possa consentire gli spostamenti alle persone che devono continuare a prestare la propria attività lavorativa;
  - un cadenzamento dei servizi ridotto ma adeguato, anche in relazione alla necessità di mantenere a bordo dei mezzi la distanza di sicurezza di un metro;
  - il mantenimento di un collegamento minimo con le località già servite in precedenza.

La presente ordinanza ha validità dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, fino all'emanazione dell'ordinanza di revoca.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente della Regione

Renzo Testolin

